

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO DEL CENTRO DIREZIONALE A.M.T. IN PANTANO D'ARCI

C.U.P. I66E11000340001 - C.I.G. 4349030516

A seguito di pubblicazione dell'avviso per l'affidamento dei lavori in oggetto sono pervenute a questo ufficio del RUP richieste di chiarimenti come di seguito formulate:

*"Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto in oggetto alcune imprese associate alla scrivente ANCE, in possesso della qualificazione SOA **OG11** classifica **III bis (fino a € 1.500.000,00)**, hanno manifestato la preoccupazione di potere essere escluse dalla gara, poiché né il Bando né il disciplinare di gara contemplano quanto previsto nel vigente D.P.R. n. 207/2010 all'articolo 79, punto 16, comma 2) e cioè che "l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30" per la classifica corrispondente a quella posseduta".*

In merito l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con il PARERE N. 84 del 30/05/2012, parrebbe fugare ogni incertezza sulla implicita applicazione del disposto di cui al suddetto art. 79 del DPR 207/2010.

Le chiediamo in merito conferma circa l'applicazione del disposto normativo suddetto per la gara in oggetto e la cortesia, di volere pubblicizzare la questione, anche a livello del semplice profilo del committente, nonché di anticipare la questione al responsabile UREGA della gara, al fine di evitare che nel corso della stessa gli operatori economici in possesso della OG11 di classifica adeguata, finiscano fuori gara".

"Si richiede la possibilità di partecipare all'appalto in oggetto con la categoria OG 11 al posto delle categorie OS 28 e OS 30, considerato quanto espresso dall'A.V.C.P. con parere n. 84 del 30/05/2012".

*"Si chiede di voler chiarire se la categoria specialistica OS 30 classifica III (a qualificazione obbligatoria scorporabile e non subappaltabile), così come la categoria specialistica OS 28 classifica II (a qualificazione obbligatoria scorporabile e subappaltabile), possano essere "**assorbite**" e **sostituite** con la categoria generale OG 11 classifica minima III bis".*

Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:

- a) conformemente a quanto disposto dall'articolo 79, comma 16, primo periodo, del D.P.R. n. 207/2010 (cfr: "L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta") sono ammessi a partecipare alla gara concorrenti che dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione nelle categorie OS 28 ed OS 30 richieste dal bando tramite il possesso della qualificazione nella categoria OG 11;
- b) nell'ipotesi in cui un concorrente partecipi alla gara mancando di entrambe le categorie OS 28 ed OS 30 previste da Bando e quindi in possesso della categoria OG 11, la qualificazione in detta categoria deve essere posseduta con riferimento almeno alla classifica III bis (fino ad € 1.500.000,00).

Il presente chiarimento è pubblicato sul profilo del committente e trasmesso all'U.R.E.G.A. sezione staccata di Catania

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Isidoro Vitale)

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO DEL CENTRO DIREZIONALE A.M.T. IN PANTANO D'ARCI

C.U.P. I66E11000340001 - C.I.G. 4349030516

A seguito di pubblicazione dell'avviso per l'affidamento dei lavori in oggetto sono pervenute a questo ufficio del RUP richieste di chiarimenti come di seguito formulate:

"Si chiede se è consentita la partecipazione anche alle imprese qualificate in categoria OG 11 in mancanza della qualificazione in categoria OS 30, in base al principio di assorbimento fra categorie generali e categorie specializzate".

"Può l'impresa qualificata nella categoria OG 11 essere abilitata a partecipare alla gara in oggetto, coprendo la categoria OS 30 richiesta dal bando di gara, così come previsto dall'art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/10?".

*"La scrivente società ...***... per quanto riguarda la categoria OS 30 (non essendo subappaltabile) può partecipare con la categoria OG 11?".*

Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:

- a) conformemente a quanto disposto dall'articolo 79, comma 16, primo periodo, del D.P.R. n. 207/2010 (cfr: "L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta") sono ammessi a partecipare alla gara concorrenti che dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione nella categoria OS 30 richiesta dal bando tramite il possesso della qualificazione nella categoria OG 11, classifica III.

Il presente chiarimento è pubblicato sul profilo del committente e trasmesso all'U.R.E.G.A. sezione staccata di Catania

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Isidoro Vitale)

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO DEL CENTRO DIREZIONALE A.M.T. IN PANTANO D'ARCI

C.U.P. I66E11000340001 - C.I.G. 4349030516

A seguito di pubblicazione dell'avviso per l'affidamento dei lavori in oggetto è pervenuta a questo ufficio del RUP richiesta di chiarimenti come di seguito formulata:

"Premesso che la scrivente è in possesso della categoria OG 01 class. V e categoria OG 11 class. II (attestata con la vecchia normativa) le chiedo:

- 1) la categoria OG 06, prevista nel bando di gara e di importo superiore al 15 %, può essere assorbita dalla categoria prevalente OG 01? o è necessaria la partecipazione con impresa qualificata per tale categoria (costituzione di un'ATI)?*
- 2) le categorie OS 18 e OS 28 di importo inferiore al 15 % (ma superiori al 10 %) possono essere assorbite dalla categoria OG 01?, subappaltate al 100 %? o necessitano di impresa qualificata per tali categorie?"*

Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:

- a) non rientrando la categoria OG 06 nell'elenco di cui all'articolo 107, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 i relativi lavori previsti in progetto, pur avendo importo superiore al 15 % di quello posto a base di gara, sono subappaltabili; nell'ipotesi in cui il concorrente non posseda il requisito richiesto **deve** dichiarare di volerli subappaltare e possedere il requisito nella categoria prevalente (OG 01) cumulando a quello previsto l'importo delle lavorazioni da subappaltare;
- b) pur rientrando le categorie OS 18 ed OS 28 nell'elenco di cui all'articolo 107, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 i relativi lavori sono subappaltabili in quanto di importo inferiore al 15 % di quello posto a base di gara; nell'ipotesi in cui il concorrente non posseda il requisito richiesto **deve** dichiarare di volerli subappaltare e possedere il requisito nella categoria prevalente (OG 01) cumulando a quello previsto l'importo delle lavorazioni da subappaltare;

Il presente chiarimento è pubblicato sul profilo del committente e trasmesso all'U.R.E.G.A. sezione staccata di Catania
E ditte

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Isidoro Vitale)